# CONTRATTO DI APPALTO

tra

**- “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative”**, (di seguito “Fon. Coop.” o “Committente”), con sede in Roma, Via Treviso 31, rappresentato da Stefania Serafini, nata ad Ascoli Piceno il 16 Maggio 1959, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione;

e

- […] (di seguito “Aggiudicatario” o “Fornitore” o “Appaltatore”), con sede legale in […], […], capitale sociale Euro […] i.v. ([…]/00) codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di […], partita IVA n. […], rappresentato da […], nato a […] il […], nella sua qualità di […]

*(di seguito, anche singolarmente “Parte” e congiuntamente “Parti”)*

**Premesso che**

**i)** il “Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua nelle Imprese Cooperative” pubblicava in data […] sulla G.U.R.I., S.O. GARE e CONTRATTI, bando per l’affidamento, in favore di Fon.Coop, dell’appalto relativo ai “*Servizi di hosting ed housing del sistema informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e migliorativa”,* in esecuzione della Delibera del C.d.A. del […];

**ii)** oltre al predetto bando di gara, erano pubblicati il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, lo Schema di contratto e l’Allegato A1 – Domanda di partecipazione;

**iii)** il Fornitore, in possesso dei requisiti di cui alle premesse del sopra allegato bando, è risultato aggiudicatario – secondo criteri di efficienza organizzativa e di adeguata economicità – della predetta gara formulando l'offerta tecnica ed economica che si allega al presente contratto (**All.** A), giusto verbale di aggiudicazione del […] che in copia si allega al presente contratto (**All.** B);

**iv)** Il Fornitore, quale affidatario dell’esecuzione dei servizi e delle prestazioni di cui al presente contratto, dichiara di essere a perfetta conoscenza dei contenuti tecnico-funzionali delle prestazioni in oggetto nonché che il prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime**;**

**v)** il Fornitore, ai sensi dell’art. 77, comma 10 del D.lgs. n. 50/2016, come previsto dal punto IV.2) del Bando di gara, ha provveduto in Favore di Fon.Coop al rimborso delle spese relative ai compensi dei membri della Commissione giudicatrice nonché alla refusione delle spese sostenute dal Fondo medesimo per la pubblicazione della documentazione di gara come stabilito al punto VII.1.1) del Bando di gara

**vi)** il Fornitore a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016, garanzia definitiva attraverso polizza fideiussoria n. […], rilasciata da […] in data […], per una somma garantita pari ad Euro […] (Euro […]/00), a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

**e visti**

1. la Legge n. 388/2000 e s.m.i.;
2. il D.lgs. n. 150/2015 e s.m.i.;
3. la Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
4. Il D.lgs. n. 50/2016;
5. lo Statuto ed il Regolamento del Fondo;
6. il D.M. Lavoro del 10 maggio 2002 (riconoscimento di Fon.Coop.).

# Tutto ciò premesso e visto,

# SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

# Articolo 1

# *Premesse ed allegati*

* 1. Le premesse di cui sopra, la documentazione di gara e gli allegati ivi riportati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
	2. Si allegano al presente contratto:

Allegato A: Offerta tecnica ed economica del Fornitore;

Allegato B: Verbale di Aggiudicazione.

## Articolo 2

## *Oggetto del contratto*

**2.1** Fon.Coop., come sopra rappresentato, affida all’Aggiudicatario, che accetta, l’appalto relativo ai “*Servizi di hosting ed housing del sistema informativo Gifcoop e relativa manutenzione correttiva, evolutiva, adeguativa e migliorativa*”.

**2.2** L’esecuzione del servizio verrà realizzata con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell’aggiudicatario, il quale si obbliga ad eseguire e dare per eseguiti, a totale sue spese, diligenza, rischio e pericolo, con personale e mezzi propri, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed incolumità dei lavoratori, l’insieme dei servizi aggiudicati per:

* l'Hosting e Housing del Sistema GIFCOOP e di tutte le sue componenti, compreso il Sito Istituzionale e la Posta Elettronica di Fon.Coop;
* Servizio di Manutenzione Correttiva, Adeguativa e Migliorativa del Sistema GIFCOOP;
* Servizio di Manutenzione Evolutiva del Sistema GIFCOOP;
* Servizio di Help Desk;
* Servizio di formazione agli utenti.
* Servizio di fornitura di soluzione di Protocollo Informatico

obbligandosi a rispettare le prescrizioni contenute nel bando di gara e nei documenti ad esso allegati, oltre alle prescrizioni contenute nella propria offerta e nel presente contratto.

**2.3** Il presente contratto di appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi di cui al precedente comma 2.2), comprendendo e restando ad esclusivo carico dell’aggiudicatario qualsiasi attività, anche non esplicitamente descritta nel presente contratto, necessaria per la corretta esecuzione a regola d’arte delle prestazioni che ne sono oggetto.

**2.4** In caso di conflitto tra quanto riportato nella documentazione di cui sopra dovranno prevalere innanzitutto le condizioni di contratto e di capitolato tecnico oltre che quelle riportate nella documentazione di gara e successivamente quelle di cui all’offerta tecnico-economica del Fornitore del servizio.

Articolo 3

## *Corrispettivo e modalità di pagamento*

**3.1** Il corrispettivo massimo è presuntivamente stimato nella somma complessiva, come risultante dall’offerta economica, di € ……………….….. (Euro […]/00), oltre IVA come per legge.

Il suddetto corrispettivo ha un valore meramente indicativo e Fon.Coop. non garantisce la realizzazione di alcun volume minimo di affari.

**3.2** In relazione alle modalità di fatturazione e relativo pagamento dei corrispettivi, i servizi di cui al Capitolato Tecnico sono divisi in due categorie:

* con pagamento “a canone”: sono tutti i servizi per i quali il pagamento del corrispettivo avviene in rate costanti trimestrali;
* con pagamento “a consumo”: sono quei servizi il cui corrispettivo è determinato sulla base dei costi unitari e del consuntivo delle attività svolte.

**3.3** I corrispettivi per i servizi erogati dal Fornitore, si intendono comprensivi di ogni onere, costo, attività, fornitura comunque necessari per l’esecuzione delle prestazioni a regola d’arte, nonché secondo le modalità e condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all’uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate. In particolare, comprendono quanto dovuto per prestazioni professionali, garanzie, diarie, vitto, alloggio, spese generali, trasporto e noleggio auto, assicurazioni, trasferte ed ore di viaggio indipendentemente dalle quantità. Sono a carico del Fornitore e non devono comportare oneri per Fon.Coop i costi necessari per l’acquisto delle componenti hardware e software necessarie all’espletamento dei servizi previsti nel presente capitolato, gli oneri sostenuti per l’adozione delle soluzioni tecnologiche e per l’acquisizione delle postazioni utilizzate dal personale del Fornitore, nonché per tutti gli strumenti e “tool” impiegati per la gestione dei servizi contrattuali, per lo svolgimento delle attività, per il monitoraggio delle prestazioni dei sistemi, per la rilevazione dei livelli di servizio, per l’elaborazione delle rendicontazioni, per la realizzazione degli ambienti diretti al controllo della gestione delle configurazioni HW, SW di base e di ambiente, delle licenze e del parco applicativi, per garantire l’accesso del personale di Fon.Coop a tutti detti strumenti e ambienti, nonché per l’erogazione dei servizi.

**3.4** Nella tabella che segue sono riportati i servizi ed i relativi canoni mensili:

|  |  |
| --- | --- |
| Servizi | Canone in € IVA esclusa |
| A | Servizio di Hosting e Housing del Sistema GIFCOOP e di tutte le sue componenti, compreso il Sito Istituzionale e la Posta Elettronica di Fon.Coop | € […] |
| B | Servizio di Manutenzione Correttiva, Adeguativa e Migliorativa del Sistema GIFCOOP | €[…]  |
| C | Servizio di Help Desk; | €[…] |
| D | Servizio di Fornitura di Soluzione di Protocollo Informatico; | €[…] |

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

Il corrispettivo dei servizi sopra elencati verrà corrisposto in canoni costanti trimestrali per tutta la durata del contratto ed è fisso e invariabile, non sono possibili revisioni in aumento degli importi sopra definiti.

**3.5** Nella tabella che segue vengono mostrati i servizi, che dovranno essere pagati a consumo effettivo, ed i relativi prezzi unitari per 18 mesi di vigenza del Contratto (soggetti a ribasso in sede di gara) e dell'eventuale estensione di ulteriori 6 mesi:

|  |  |
| --- | --- |
| Servizi | Tariffa unitaria |
| E1 | Servizio di Manutenzione Evolutiva del Sistema GIFCOOP erogato in Function Point | €. /Function Point |
| E2 | Servizio di Manutenzione Evolutiva del Sistema GIFCOOP erogato in giornate uomo | €. Giorno/persona |
| F | Servizio di formazione agli utenti | €. Giorno/persona |

Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.

I corrispettivi dei servizi, pagati a consumo, saranno riconosciuti in funzione di quanto effettivamente erogato, ovvero in base ai volumi (ovvero, a titolo esemplificativo: il numero di Function Point realizzati per la manutenzione evolutiva del Sistema GIFCOOP; il numero di giornate di docenza per la Formazione agli utenti, etc.) e alle tariffe unitarie desunte dal ribasso percentuale riportato nell'offerta economica del fornitore rispetto a quanto riportato nel disciplinare di gara (par. 7).

**3.6** Nel Servizio di manutenzione evolutiva del Sistema GIFCOOP i Function Point di tipo ADD saranno pagati al 100% dell’importo unitario; quelli di tipo CHG saranno pagati al 50%, mentre quelli di tipo DEL al 10%.

**3.7** La liquidazione delle fatture relative al suddetto servizio avverrà secondo stati di avanzamento approvati da Fon.Coop, di seguito riportati:

* 30% all’approvazione della stima, della pianificazione di progetto e dell'Analisi dei Requisiti;
* 60% all’approvazione del Piano di Test e all'esito positivo del collaudo e alla consegna della documentazione tecnica e al rilascio in esercizio;
* 10% al termine della garanzia di 12 mesi dalla data del collaudo con esito positivo.

**3.8** I pagamenti avverranno, previa fatturazione, a mezzo bonifico bancario su appositi conti correnti dedicati all’uopo indicati dal fornitore in ossequio alla normativa di cui al D.lgs. 136/2010 e s.m.i. e segnatamente:

**•** sul c/c […]intestato a […]. c/o […], IBAN […]- il Fornitore dichiara che le persone abilitate ad operare sul conto sono:

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e Nome |  |
| Luogo e data di nascita |  |
| Codice Fiscale |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Cognome e Nome |  |
| Luogo e data di nascita |  |
| Codice Fiscale |  |

La Società è tenuta a comunicare a Fon.Coop eventuali variazioni relative al conto corrente sopra indicato ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.

Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice CIG 81843302C6.

Fon.Coop, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.

Fon.Coop resta esonerato da qualsiasi responsabilità derivante dalle variazioni delle modalità di pagamento di cui sopra, ovvero da quelle successive, non comunicate tempestivamente e legalmente giustificate. Ogni eventuale richiesta di variante alla suddetta modalità di pagamento dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del Fornitore, e fatta pervenire in tempo utile perché Fon.Coop possa procedere ai pagamenti così come richiesti. Essa non avrà effetto comunque per i mandati già emessi.

**3.9** Resta inteso che, in ogni caso, i pagamenti avverranno sempre solo previa consegna da parte del Fornitore del servizio della documentazione attestante che i versamenti fiscali, dovuti alla data di ogni singolo pagamento del corrispettivo, siano stati correttamente eseguiti ai sensi del D.L. n. 83/2012 convertito dalla L. n. 134/2012 e s.m.i., del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i. e nel rispetto del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

**3.10** La mancata consegna della documentazione sopra richiesta darà pieno titolo a Fon.Coop di sospendere i pagamenti e/o trattenere le somme sino all’integrale adempimento da parte del Fornitore del servizio dell’onere predetto, restando inteso che la perdurante inerzia ovvero il rilevato inadempimento agli oneri sottesi alle certificazioni richieste costituirà legittimo motivo di risoluzione del contratto ai termini dell’art. 108 del D.lgs. 50/2016.

**3.11**I pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura previa consegna da parte del Fornitore del servizio della documentazione su indicata e verifica della regolarità della stessa da parte di Fon.Coop. Le fatture dovranno riportare il dettaglio delle voci di costo a cui si riferiscono, in caso contrario il Committente potrà rifiutare il pagamento.

# Articolo 4

# *Efficacia e durata del contratto*

**4.1** Il presente contratto sarà efficace dal momento della sua sottoscrizione.

**4.2** La data di decorrenza del Contratto, ovvero dell'avvio dei servizi di cui all'Art. 2 comma 2.2, è stabilita al termine del subentro, ovvero nel momento in cui il Fornitore avrà la responsabilità di gestione ed evoluzione del Sistema GIFCOOP e sarà opportunamente indicata nel Verbale di Presa in Carico sottoscritto dalle Parti.

**4.3.** Il presente Contratto ha durata complessiva di mesi diciotto a decorrere dalla data di subentro (18).

Sarà facoltà di Fon.Coop. prolungare la durata dell’appalto per ulteriori sei (6) mesi agli stessi patti e condizioni. La facoltà potrà essere esercitata con comunicazione inviata mediante posta elettronica certificata almeno [6] mesi prima della scadenza del contratto originario.

## Articolo 5

## *Subentro e Affiancamento*

## Il Fornitore dovrà svolgere le attività di "subentro" e di " trasferimento e affiancamento finale" nei termini e secondo le modalità disciplinate dal Capitolato Tecnico (cap. 7 e cap. 8) e nell'Offerta Tecnica.

## Articolo 6

## *Verifica sull’attività*

**6.1** Prima della consegna del servizio la Committente e l’Appaltatore designano il Direttore Esecutivo del Contratto ed il Referente unico delle Attività Contrattuali.

La Committente designa quale Direttore Esecutivo del Contratto, con funzioni di supervisione e coordinamento dell’intera Fornitura, nonché con funzioni di responsabilità dell’intero progetto per il Fondo, ……………………………….

L’Appaltatore designa quale proprio Referente unico delle Attività Contrattuali……………………………………………………………………………………….. e quali Responsabili di servizio………………………………………………………………………………………………

La Committente si riserva, in ogni caso, il diritto di chiedere all’Appaltatore la sostituzione del Referente designato. Egli dovrà essere munito di tutti i necessari poteri per rappresentare l’Appaltatore e dovrà sovrintendere all’organizzazione delle prestazioni, alla disciplina ed operatività del personale, all’esatta esecuzione dell’appalto ed assicurare la pedissequa osservanza di tutta la normativa richiamata in contratto.

6.2 A fronte dell'eventuale necessità, nel corso dell'esecuzione della presente fornitura, di sostituire figure professionali appartenenti alla Categoria di Referente Unico e di Responsabile di Servizio di cui ai precedenti paragrafi, il Fornitore si impegna a:

1. proporre in sostituzione risorse appartenenti alla medesima categoria e profilo professionale delle risorse da sostituire;

2. proporre in sostituzione risorse con capacità ed esperienza professionale almeno equivalente a quella delle risorse da sostituire;

3. sottoporre alla preventiva approvazione del GCR e/o dal Direttore dell’Esecuzione del Fondo le nuove risorse proposte, con un anticipo di almeno 1 mese solare rispetto alla data prevista di sostituzione.

Qualora sia necessario e comprovato, il Direttore dell’Esecuzione del Fondo può richiedere la sostituzione immediata di una figura professionale all’interno del gruppo di lavoro.

6.3. Le Parti convengono che l’aggiudicatario consentirà a Fon. Coop. l’accesso diretto nei propri uffici, al fine di effettuare le verifiche sull’attività svolta e sulle procedure operative utilizzate, previa comunicazione da parte di Fon. Coop medesimo otto (8) giorni prima rispetto alla data statuita per la verifica.

L’Appaltatore, a propria cura e spese, dovrà mettere a disposizione del Responsabile della Committente il personale, i mezzi e quant’altro necessario per l’effettuazione i controlli e le verifiche.

**6.4** Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia a alle disposizioni del capitolato ed alla vigente disciplina prevista dal D.lgs. n. 50/2016 in materia di esecuzione contrattuale.

## Articolo 7

## *Modifica del contratto*

## Il contenuto del presente contratto potrà essere modificato e/o integrato solo tramite successivo accordo scritto fra le Parti, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Articolo 8

 *Oneri a carico dell’esecutore*

**8.1** Tutti gli adempimenti e i rischi relativi all’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto si ritengono a carico dell’esecutore, ivi compresa ogni attività che dovesse ritenersi necessaria per un corretto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

**8.2** L’esecutore si obbliga, altresì, ad eseguire tutte le prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni stabilite negli atti di gara e nel presente contratto.

Lo stesso è tenuto a rispettare:

* gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari;
* gli obblighi assicurativi e previdenziali.

L’Aggiudicatario:

* si impegna, per ogni sostituzione del personale diverso da quello presentato in sede di gara, a darne previa comunicazione a Fon.Coop, in attesa di autorizzazione da parte del medesimo; pertanto, dovrà essere comunicato il nuovo nominativo, il ruolo rivestito e il curriculum vitae del personale impiegato.
* si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovesse essere impartita dal Fon. Coop;
* si impegna a comunicare tempestivamente a Fon.Coop, nel corso del servizio, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi;
* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri conformemente a quanto stabilito nelle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
* si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;
* si impegna a cooperare con Fon.Coop in sede di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali.

**Articolo 9**

*Divieto di cessione del contratto e di subappalto*

**9.1** Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

**9.2** È ammesso il subappalto dei servizi oggetto del presente contratto nei soli casi previsti dagli atti di gara e dall’offerta, previa espressa autorizzazione scritta da parte di Fon. Coop.

In caso di subappalto, l’Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro dipendenti e dei terzi.

L’Appaltatore dovrà prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto del subappalto c.d. “a cascata” e avrà cura di organizzare e coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.

**9.3** Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto

**Articolo 10**

*Obblighi dei contraenti*

**10.1** Le Parti, ad integrazione degli obblighi assunti nei precedenti articoli, si impegnano altresì a comportarsi secondo buona fede ed informandosi reciprocamente in ordine a circostanze che possano limitare, condizionare o pregiudicare il buon andamento dell’esecuzione dell’affidamento.

**Articolo 11**

*Penali*

**11.1** L’appalto in oggetto dovrà essere svolto nei modi e nei termini indicati nel Capitolato Tecnico e, comunque, secondo la regola d’arte.

In caso di ritardi imputabili e/o dipendenti dall’Aggiudicatario, che possono pregiudicare la data di avvio dei servizi nonché di ogni altra circostanza imputabile al Fornitore, diversa dalla forza maggiore, saranno calcolate le penali nei termini seguenti:

- in caso di ritardato o mancato avvio dei servizi sarà applicata una penale pari allo 0,05% del valore del contratto per ogni giorno di ritardo e per ogni servizio in ordine al quale si è verificato il ritardo nella fase di esatto e completo avvio. Qualora l’inadempimento si protragga oltre il quinto giorno detta penale sarà raddoppiata a decorrere dal sesto giorno di ritardato o mancato avvio dei servizi;

- in caso di ritardo o disservizio nell’affiancamento sarà applicata una penale pari allo 0,1% dei corrispettivi fino a quel momento maturati dal Fornitore per ogni giorno di disservizio e/o ritardo nello svolgimento delle attività di affiancamento. Qualora l’inadempimento si protragga oltre il decimo giorno detta penale sarà raddoppiata a decorrere dall’undicesimo giorno di ritardo o disservizio nell’affiancamento;

- in caso di sostituzione figure professionali oltre il 10% del numero di risorse messe a disposizione dal fornitore per ciascun servizio sarà applicata una penale pari allo 0,001 % dell’importo complessivo contrattuale;

- in caso di ritardo nella consegna dei deliverables contrattuali previsti nel Capitolato Tecnico saranno addebitati Euro 500,00 per ogni inadempimento e per ogni giorno di ritardo nella consegna di ciascuno dei deliverables contrattuali;

- in caso di inadeguatezza dei deliverables consegnati saranno addebitati Euro 500,00 per ogni inadempimento e per ogni giorno in cui lo stesso si protragga a partire dal primo giorno.

A. Per quanto concerne, in particolare, le penali di tutti i servizi in vigore per il Sistema Informativo GIFCOOP si fa riferimento a quanto riportato nel Capitolato Tecnico, in corrispondenza dei paragrafi relativi ai livelli di servizio (par. 6.1.8, par. 6.2.8, par. 6.3.7, par. 6.4.8, par. 6.5.8, par. 7.4, par. 8.4, par. 6.6.7)

**11.2** Ai fini dell’applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, Fon.Coop comunicherà al Fornitore del servizio, entro un termine congruo, le ragioni dell’applicazione delle penali medesime, anche al fine di consentire al Fornitore medesimo di formulare osservazioni e/o allegare documenti.

**11.3** L’applicazione delle penali avverrà mediante decurtazione dell’importo della penale dal primo pagamento utile e successivo all’inadempimento dovuto al Fornitore del servizio.

**11.4** Qualora l’importo a titolo di penali, di cui ai commi precedenti, sia pari o superiore al 10% dell’importo netto del contratto Fon.Coop si riserva la facoltà di risolvere il contratto automaticamente, e senza necessità di previa diffida e messa in mora. Rimane fatto salvo il diritto di Fon.Coop al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

**11.5** Il Fornitore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità, rimborso, costo e/o risarcimento qualora le prestazioni affidate, per qualsiasi causa non imputabile a Fon.Coop, non siano ultimate nel termine previsto e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

**11.6** Il Fornitore si riserva la facoltà di rilevare – mediante comunicazione da inviarsi nelle forme di cui al successivo art. 15 – eventuali ritardi di Fon.Coop rispetto agli adempimenti di competenza di quest’ultimo, come indicati anche dagli Allegati al contratto, che possano incidere sullo svolgimento del servizio da parte del Fornitore stesso. Resta inteso che dei predetti ritardi il Fornitore non dovrà essere comunque ed in alcun modo responsabile.

**Articolo 12**

*Recesso e risoluzione del contratto*

**12.1** Fon.Coop ha la facoltà di recedere dal Contratto in qualunque tempo e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni, mediante semplice comunicazione formale, con Raccomandata A/R o P.E.C., da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, senza che l’Appaltatore possa vantare diritti o muovere eccezioni od opposizioni a qualsiasi titolo. In tal caso, in deroga all’art. 1671 del Codice Civile l’Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, con esclusione di qualsiasi pretesa, indennizzo, e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo.

**12.2** Le Parti espressamente pattuiscono che opera la risoluzione del presente Contratto ai sensi dell’art. 108 del Codice dei Contratti Pubblici**.** Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, il Fondo ha la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa comunicazione scritta, con tutte le conseguenze di Legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l’esecuzione del servizio a terzi in danno del Fornitore, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali già maturate e contestate.

Fon.Coop ha diritto di valersi della garanzia definitiva nelle ipotesi previste dall’art. 103, comma 2, del Codice.

**12.3** Oltre a quanto previsto dalle disposizioni del codice civile, e dal precedente articolo 11 “*Penali*”, costituiscono altresì grave inadempimento le seguenti ipotesi:

a) violazione della normativa corrente in materia di protezione dei dati personali;

b) violazione degli obblighi in materia di conflitto di interesse e/o di incompatibilità;

c) in tutti i casi di perdita dei requisiti previsti dall’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016;

d)applicazione a carico del Fornitore dei provvedimenti e/o delle sentenze di cui all’art. 108, comma. 1, lettere c) e d) e comma. 2 del D.lgs. 50/2016;

e)sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa nelle società o imprese interessate a qualsiasi titolo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.lgs. 6.09 2011, n. 159;

g)grave inadempimento all’obbligo, di cui alla L. n. 136/2010, di utilizzare lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

h)nell'ipotesi di affidamento a terzi della fornitura e/o del servizio, o di parte di essi, in violazione della normativa vigente e applicabile in materia e dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016;

i)mancato rispetto della normativa vigente e applicabile in materia di collocamento, assunzione obbligatoria, assicurazioni sociali e previdenziali, nonché le norme contenute nei Contratti Collettivi di Lavoro vigenti;

m)in tutte le ipotesi in cui, per effetto del cumulo, le penali superino il valore massimo del 10% dell’intero ammontare netto contrattuale;

n) in tutti gli altri casi previsti dal capitolato e/o dal contratto.**12.4** Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma il Contratto si intenderà risolto di diritto non appena la Committente avrà comunicato al Fornitore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o P.E.C., l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del Committente.

12.5. In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate da Fon.Coop.; l’Appaltatore dovrà risarcire a Fon.Coop gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l’eventuale maggiore im-porto – rispetto a quello di contratto – pagato a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto.

Fon.Coop. tratterrà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l’intero debito nei confronti dell’Appaltatore nonché la garanzia fideiussoria, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi o della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

L’Appaltatore si impegna, sin d’ora, a fornire a Fon.Coop. tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione del presente contratto ed a garantire la continuità del servizio.

###### **Articolo 13**

###### *Forza maggiore*

**13.1** Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento parziale o totale del presente contratto imputabile a cause di forza maggiore.

**13.2** Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza richiesta nel caso di specie.

**13.3** Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, lo comunicherà prontamente alla controparte.

**13.4** La Parte interessata da eventi che integrino cause di forza maggiore dovrà fare quanto ragionevolmente necessario per evitare l'aggravarsi delle conseguenze derivanti da tale evento.

**13.5** Resta inteso, altresì, che nel caso in cui la causa di forza maggiore si protragga per un periodo di tempo tale da non rendere più conveniente per le Parti la prosecuzione del rapporto contrattuale e comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, ciascuna di esse potrà chiedere la risoluzione del presente contratto per sopravvenuta impossibilita totale o parziale, senza che l’altra possa pretendere risarcimenti di danni o indennizzi di sorta.

Articolo 14

*Tutela dei dati personali e obblighi di riservatezza*

**14.1** Le Parti si impegnano al rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e delle relative misure di sicurezza.

**14.2** Le Parti si impegnano, altresì, ad osservare e rispettare la riservatezza su tutti i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell’attività dipendente dal presente contratto. L’obbligo di riservatezza si intende esteso anche al periodo successivo alla cessazione di efficacia del presente contratto e, comunque, fino a quando i dati e le informazioni predette non siano divulgate da parte del legittimo titolare o diventino di pubblico dominio.

**14.3** Ai sensi del Regolamento Europeo 679 del 2016 in materia di Protezione dei Dati sarà concordato fra Fon.Coop e il fornitore, in qualità di responsabile esterno, uno specifico DPA (Data Processing Agreement) con l‘obiettivo di condividere i trattamenti dei dati personali nell’ambito dell’erogazione dei servizi contrattuali.

Articolo 15

# *Notifiche e comunicazioni*

**15.1** Le Parti, come sopra rappresentate, convengono che le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti contrattuali ed a qualsiasi altro elemento o circostanza, relativo al presente contratto, cui è necessario dare data certa, vanno effettuate a mezzo di lettere raccomandate con avviso di ricevimento oppure a mezzo di posta elettronica certificata.

**15.2** Le comunicazioni e le notifiche di cui al comma precedente possono essere effettuate anche in modo diretto tramite consegna a mano ad incaricato qualificato; di detta consegna dovrà, però, essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, la quale farà fede ad ogni effetto, della avvenuta notifica.

**Articolo 16**

*Domicilio legale*

Agli effetti del presente contratto Fon. Coop. elegge il proprio domicilio in Roma, Via Treviso n. 31, CAP 00161, e l’aggiudicatario elegge il proprio domicilio in ………………….

L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente alla Committente la variazione del domicilio eletto.

**Articolo 17**

***Spese***

**17.1** Le spese del presente contratto, ivi incluse quelle dovute a titolo di rimborso delle spese sostenute dal Fondo per la pubblicazione del bando di gara nei modi di legge, nonché quelle relative ai compensi spettanti ai membri della commissione di gara, sono a carico dell’aggiudicatario così come previsto dagli atti di gara.

17.2. Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di stipulazione, di copie, di stampati e di elaborati, come ad esempio spese di bolli, onorari professionali ecc. ed in genere spese direttamente o indirettamente correlate all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, ad eccezione di quelle legislativamente poste a carico della Committente.

**Articolo 18**

*Legge applicabile e Foro competente*

**17.1** Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.

**17.2** Per quanto ivi non espressamente previsto le Parti si impegnano ad osservare le direttive comunitarie, le leggi statali e regionali, i regolamenti ed ogni normativa vigente in materia di appalti al momento della sottoscrizione del presente contratto, nonché le disposizioni contenute nel Codice Civile.

**17.3** Le Parti convengono che qualunque controversia derivante dall’incarico oggetto del presente contratto o dalle operazioni effettuate in esecuzione del medesimo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Società appaltante Aggiudicatario**

Fon.Coop XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Presidente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Le Parti dichiarano di approvare specificamente, a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le clausole riportate nei punti precedenti e, in particolare, quanto pattuito agli articoli di seguito indicati:

- articolo\_3: *Corrispettivo e modalità di pagamento*;

- articolo\_8: *Oneri a carico dell’esecutore*;

- articolo\_9: *Divieto di cessione del contratto e di subappalto*;

- articolo\_10: *Obblighi dei contraenti*;

- articolo\_11: *Penali*;

- articolo\_12: *Recesso e risoluzione del contratto*;

- articolo\_17: *Legge applicabile e Foro competente.*

Per accettazione

Fon.Coop XXXXXXXXX

XXXXXXXXX XXXXXXXX

Presidente xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Roma, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_